

4

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE
OTTO PER MILLE**

COPM/1996

NOTA

Con 36/SI/1991 il Sinodo deliberò di procedere ad un'integrazione in materia finanziaria dell'Intesa stipulata con il Governo italiano nel 1984, stabilendo contestualmente i principi cui attenersi per la destinazione dei proventi derivanti dalla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF. Una volta stipulata la relativa Intesa (INT/1993), il Sinodo procedette alla elaborazione delle "Linee guida per la gestione dell'otto per mille" approvate con 35/SI/1996, nonché all'istituzione di una commissione permanente consultiva, il cui regolamento fu approvato con 36/SI/1996.

Si riporta il testo del regolamento, indicato con la sigla COPM/1996.

Premessa

Premesso che la commissione 8 per mille trova il suo fondamento nelle seguenti deliberazioni sinodali:

36/SI/1991, 48/SI/1994, 63/SI/1995, 35/SI/1996.

Quanto alle sue competenze e modalità operative essa è regolata dalle norme seguenti:

Art. 1 – (costituzione)

La commissione è un organo consultivo della Tavola sulla gestione dei fondi ottenuti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, senza poteri decisionali propri.

Art. 2 – (competenze)

I compiti della commissione sono i seguenti:

- approfondire i programmi e i progetti che la Tavola intende attuare nell'ambito delle decisioni e indicazioni sinodali;
- istruire le richieste di finanziamento presentate alla Tavola dai soggetti potenzialmente beneficiari;
- controllare direttamente o attraverso le agenzie estere a cui ci si sia affidati per l'istruzione delle pratiche relative a finanziamento nei paesi del sottosviluppo, l'impiego dei finanziamenti;
- predisporre la bozza di rendiconto di cui al 5° comma dell'art. 3 dell'Intesa approvata con Legge 409/1993;
- elaborare le forme attraverso le quali rendere l'adeguata informazione di cui alla stessa Intesa;
- proporre alla Tavola le forme più adeguate per la gestione dei conti bancari su cui affluiranno gli accreditamenti relativi all'otto per mille;
- presentare annualmente alla Tavola un rapporto sulla propria attività.

La Tavola può altresì affidare alla commissione quegli altri compiti che si rendessero opportuni per una adeguata attuazione della volontà sinodale in materia di gestione dell' "otto per mille".

Art. 3 - (composizione della COM)¹

La commissione è nominata annualmente dalla Tavola ed è composta da un minimo di sei ad un massimo di quattordici persone; deve essere garantita la rappresentanza metodista. Della commissione fa altresì parte un membro della Tavola, che la convoca e la presiede.

Art. 4 – (funzionamento)

La Tavola trasmette alla commissione la documentazione relativa alle richieste di finanziamento che deve contenere, tra gli altri, almeno questi documenti:

- domanda di accesso al godimento dei fondi otto per mille (il cosiddetto “progetto”);
- lettera di impegno dell’ente richiedente;
- documentazione richiesta dalla domanda (allegati).

¹ Modificato con 110/SI/2006, 104/SI/2008, 118/SI/2012, 117/SI/2015 e 60/SI/2021.